

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1739**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (\*)**

—————

Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani  
che intendono contrarre matrimonio

—————

---

*(\*) Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Nella famiglia del passato un elemento fondamentale, che correva manifesto nella coscienza collettiva, risiedeva nella circostanza che la famiglia stessa costituiva una delle strutture essenziali per la comunità, l'elemento portante non solo del sistema produttivo ma dell'intera struttura economica e sociale. La collettività aveva perciò un interesse suo proprio alla formazione, alla crescita e alla sopravvivenza della famiglia. Da qualche tempo, però, l'entità a cui si guarda e a cui ci si riferisce, come cardine morale, sociale ed economico della collettività, è l'individuo e non più la famiglia, che ha perduto non solo la sua importanza economico-produttiva, ma anche la sua valenza sociale tanto che sempre più spesso si parla di famiglia intesa come «vita in comune» o dello stare insieme di due individui, di due entità. Questa trasformazione si ritrova in tutte le Nazioni occidentali. La società europea, ed in particolare quella italiana, sembra così aver perso interesse per la famiglia in quanto tale e di conseguenza ha alleggerito o addirittura annullato le pressioni sociali ed economiche che agivano fino a poco tempo fa perché si facilitasse la formazione di un nucleo familiare.

Le famiglie si formano sempre di meno e la riduzione del numero dei matrimoni in Italia è certamente fenomeno di grande rilievo per la sua rapidità e per la sua ampiezza e per tutte le conseguenze che l'accompagnano. Il forte calo dei matrimoni durante l'ultimo decennio non sembra comunque determinato dal rifiuto del matrimonio in sé, ma piuttosto dall'azione di un elemento di pura meccanica demografica, ossia dal ritardo nel contrarre matrimonio dovuto ad una elevazione dell'età media dei nubendi.

In effetti i giovani sono sempre più spinti a posticipare il matrimonio, in particolare a causa della forte disoccupazione e della carenza accentuata di abitazioni a loro accessibili. Si può chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso alla diminuzione delle unioni matrimoniali, se si pensa agli effetti demografici congiunturali, ad esempio sul numero di nascite, che con difficoltà potranno poi in seguito essere recuperati dalle generazioni coinvolte in questo ritardo.

Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è sempre più sentito, tanto che alcune regioni già prevedono una riserva di alloggi per gli stessi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata.

Ma è necessario andare oltre. La Costituzione italiana riconosce che la Repubblica deve agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia» (articolo 31), e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte dei nubendi, oltre agli interventi, peraltro rari, delle regioni.

A tal fine il presente disegno di legge prevede che, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, deve essere riservata ai giovani intenzionati a contrarre matrimonio un'aliquota non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Nel caso in cui la richiesta di alloggi, da parte dei nubendi, sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, le abitazioni rimanenti sono concesse agli altri aventi diritto. L'accesso alle abitazioni viene poi regolato tramite bandi speciali relativi agli alloggi, distinti secondo il comune di ubicazione, la-

sciando poi alle regioni o alle amministrazioni competenti l'individuazione di ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie specifiche. Le domande comunque devono riguardare gli alloggi ubicati nei comuni di residenza di uno o di entrambi i componenti la coppia, di residenza dei genitori o di svolgimento dell'attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali riguardano l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

All'intera agevolazione, oggetto del presente disegno di legge, si accede dichiarando di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato e, ovviamente, di voler adibire l'immobile da acquistare a propria

abitazione. E, ancora, titolo determinante per poter usufruire dell'agevolazione è il contrarre effettivamente matrimonio entro un anno dalla consegna dell'appartamento. Gli stessi requisiti devono essere presenti nel caso di seconda vendita, da attuarsi almeno dopo un anno dal matrimonio, che dovrà avvenire nei confronti di una coppia che intenda sposarsi e che abbia diritto alle medesime agevolazioni.

L'interesse principale e fondamentale del presente disegno di legge è quello di riscoprire la famiglia come risorsa primaria e di sostenerla nel suo essere, nel suo divenire e nelle sue funzioni, nel quadro del bene comune, e, in particolar modo, di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di agevolare la formazione della famiglia, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, le regioni, sulla base delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.

## Art. 2.

*(Aliquota di riserva nei programmi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che intendono contrarre matrimonio viene destinata una percentuale non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale percentuale di riserva è estesa al patrimonio edilizio gestito dai comuni. Nel caso di richiesta insufficiente a coprire la percentuale minima, stabilita dalla presente legge, gli alloggi eccedenti vengono destinati agli aventi diritto secondo graduatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni o le amministrazioni competenti emanano, secondo le disposizioni vigenti in materia, bandi speciali relativi ad alloggi distinti secondo il comune di ubicazione, riservati a coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando, non abbiano superato i trentacinque anni di età, individuando eventualmente ulteriori parametri per l'assegna-

zione del punteggio ai fini della formazione delle specifiche graduatorie.

3. Deve essere comunque previsto che la coppia, che risulti utilmente collocata in graduatoria, contragga matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'appartamento, a pena di decadenza.

4. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie speciali di cui al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi ubicati nei comuni, rispettivamente:

- a) di residenza della coppia o di uno dei suoi componenti;
- b) di residenza dei genitori;
- c) di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. In caso di seconda vendita, trascorso almeno un anno dalla data del matrimonio, questa deve essere effettuata secondo le medesime condizioni e alle stesse categorie per le quali erano stati effettuati gli interventi regionali di cui alla presente legge.

6. Nell'atto di compravendita gli interessati devono dichiarare, a pena di nullità dell'intera agevolazione, di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato e di voler adibire l'alloggio a propria abitazione.

### Art. 3.

#### *(Agevolazioni fiscali)*

1. A favore dei soggetti indicati all'articolo 1, nell'ipotesi di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, è stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.





